



Crack finanziari

Sugli investimenti
il fondo indennizzi
rimane fermo
a 20mila euro

Pagina 6

Investimenti. Rimane fermo a 20mila euro il fondo indennizzi

Il tetto per investitore
introdotto nel 1997
è più basso di quello
per i conti correnti

Andrea Gennai

Sono trascorsi esattamente 25 anni dall'introduzione della direttiva Ue (la 9 del 1997) per la disciplina degli indennizzi agli investitori di intermediari falliti e le prospettive di una riforma si allontanano di nuovo. In particolare continuerà a restare in vigore il tetto minimo dei 20mila euro per investitore. Questa la soglia che fu introdotta (dapprima sotto forma di Ecu) e che l'Italia ha recepito mentre altri paesi hanno un livello più elevato.

L'ultima relazione del Fondo nazionale di garanzia sottolinea infatti che le priorità di Bruxelles sono differenti. E l'arrivo della guerra potrebbe contribuire a concentrare gli sforzi su altro in questa delicata fase internazionale. La Commissione Ue ha indicato fra le priorità il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e dell'Unione bancaria e auspicando il riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e il perfezionamento del meccanismo di assicurazione dei

depositi. La proposta di modifica della Direttiva 9 del 1997 sui sistemi di indennizzo degli investitori è invece stata ritirata e nel programma avanzato da Bruxelles non vi è alcuna indicazione circa ipotesi di revisione della disciplina indennitaria per gli investitori. Lo scopo del Fondo, al quale aderiscono Sim, Sgr e altri intermediari, è di garantire gli investitori dei soggetti aderenti nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo di tali soggetti. L'indennizzo per gli investitori è entro il limite di importo di 20.000 euro per investitore nel caso in cui gli stessi vantino un credito iscritto allo stato passivo.

«In caso di default di un intermediario - spiega Gianluigi Gugliotta, segretario generale Assosim - il Fondo interviene a copertura delle sole obbligazioni "restitutorie", derivanti cioè dell'incapacità dello stesso di restituire alla clientela titoli o disponibilità liquide di loro proprietà, come nel caso di appropriazione indebita da parte di dipendenti infedeli dello stesso intermediario. Ad esempio soldi sottratti e non versati in cassa. Se il crack è viceversa imputabile a sbagliate strategie di investimenti dell'intermediario, il fondo non interviene». Scorrendo la lista degli interventi salta all'occhio che sono più di 10 anni che non ci sono state operazio-

ni. «Gli ultimi interventi del Fondo - continua Gugliotta - risalgono a default precedenti all'entrata in vigore della Mifid 1 (settembre 2008), che ha rafforzato i presidi organizzativi e di condotta, rendendo tra l'altro più difficile attuare schemi di appropriazione indebita. Un segnale positivo. Da tempo comunque si parla di una riforma dell'attuale regolamentazione dei rimborsi sia per alzare il tetto dei rimborsi che il sistema di finanziamento del fondo, ma l'iter non procede».

Dall'entrata in vigore della direttiva con il successivo recepimento, quindi in un quarto di secolo di attuazione dell'attuale quadro normativo, complessivamente sono 39 le procedure concorsuali nelle quali il Fondo è intervenuto, o potrà essere chiamato a intervenire, secondo la normativa del decreto 14 novembre 1997, n. 485, che ha recepito la direttiva 9 del 1997.

Per tutte le procedure concorsuali è stato depositato lo stato passivo: coinvolgono circa 3.800 investitori per crediti complessivi pari a circa 67 milioni (a fronte di richieste di istanze per 51 milioni). Complessivamente, a tutto il 30 giugno 2021, sono pervenute 1.869 istanze di indennizzo. Le risorse impegnate per gli indennizzi deliberati ammontano a 20,7 milioni. Le istanze fino a 20mila euro sono il 70% circa del totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FOTOGRAFIA. Le istanze e gli interventi del Fondo

IL QUADRO

Le istanze di indennizzo per scaglioni pervenute al Fondo di garanzia fino al 30 giugno 2021

IMPORTI IN EURO	N. ISTANZE	MGL DI EURO
Fino a 20.000	1.318	8.609
Da 20.001 a 40.000	273	7.443
Da 40.001 a 50.000	59	2.659
Da 50.001 a 100.000	128	8.635
Da 100.001 a 250.000	62	8.702
Da 250.001 a 500.000	19	5.880
Da 500.001 a 1.000.000	6	3.536
Oltre 1.000.000	4	5.836
TOTALE	1.869	51.300

I CASI

I maggiori interventi del Fondo di garanzia in termini di indennizzi impegnati per i crack degli intermediari. Valori in migliaia di euro

FALLIMENTI/LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE	DATA DEPOSITO STATO PASSIVO	INDENIZZI IMPEGNATI
Interitalia Sim Spa	21/03/1998	1.279
Lombardo Molvan e C. Sim Spa	17/06/1998	1.900
Agente di cambio Girardi Riccardo	09/02/2000	6.125
Agente di cambio Rebuffo Piero M.	15/10/2002	1.645
Giorgio Vincent Sim Spa	08/10/2003	1.891
Piazza Affari Sim Spa	22/03/2007	1.295

Fonte: relazione Fondo nazionale garanzia 2021

IL QUADRO UE

1

Indennizzi

La direttiva Ue 9 del 1997, poi recepita dall'Italia, regola un sistema di indennizzo degli investitori. Tecnicamente si intende un quadro di regole che mira a tutelare gli investitori che usano servizi di investimento. Fornisce loro un indennizzo nel caso di incapacità dell'impresa di investimento di restituire beni di loro proprietà.

2

Soggetti

Laddove un'impresa di investimento sia anche un ente creditizio, il paese dell'Ue d'origine decide quale direttiva applicare ai crediti monetari: la direttiva in questione o quella che disciplina i sistemi di garanzia dei depositi.

3

Risorse

La direttiva stabilisce un livello minimo comunitario di indennizzo di 20 000 euro per investitore e, allo stesso tempo, autorizza i paesi dell'Ue, qualora lo desiderino, a fornire un livello di indennizzo più elevato. La proposta di aumentare il tetto a 50mila euro a livello Ue è stata avanzata nel 2010 ma non ha mai avuto seguito.

